Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 18/02/2002

In applicazione del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 3

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Riordino dei consorzi esistenti)

- 1. La Regione, in considerazione dell'elevato numero di consorzi di miglioramento fondiario esistenti diffusi sul territorio e della estensione troppo limitata degli stessi, attua un riordino dei consorzi con revisione dei loro perimetri mediante gli istituti della fusione, incorporazione, ampliamento comprensoriale.
 - 2. Con la determinazione di nuovi comprensori consortili, la Regione si propone di conseguire:
 - a) la costituzione di organismi funzionali al ruolo consortile;
 - b) il miglioramento dell'efficienza nello sfruttamento ai fini produttivi della risorsa suolo;
 - c) il migliore coordinamento dell'attività dei consorzi;
 - d) la diminuzione degli oneri amministrativi di gestione;
 - e) la riduzione dei costi nella gestione di moderne ed efficienti strutture tecniche;
 - f) l'omogeneità e l'organicità degli interventi;
 - g) la maggiore armonizzazione di interessi di tipo privato quali lo sfruttamento a fini produttivi delle risorse naturali e di interessi di tipo pubblico quali la salvaguardia del territorio e del paesaggio garantendo al contempo la partecipazione di tutti coloro che in qualche misura usufruiscono delle realizzazioni prodotte dai consorzi e che traggono utilità dal lavoro dei coltivatori.
- 3. Spetta sempre in ultima analisi all'autorità amministrativa approvare la costituzione dei consorzi di miglioramento fondiario nonché decidere della loro eventuale ridelimitazione, fusione, come peraltro previsto dall'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 2 (Comprensori)

- 1. I consorzi di miglioramento fondiario devono avere un comprensorio ben definito, omogeneo, privo di discontinuità.
- 2. I comprensori dei consorzi di miglioramento fondiario devono corrispondere ad unità omogenee e funzionali sotto il profilo della gestione della risorsa idrica, in rapporto alle esigenze di organicità degli interventi di miglioramento fondiario e di difesa del suolo e del coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato.
- 3. Possono accorparsi tra loro zone contigue che presentano uniformità di caratteristiche fisicoterritoriali ed affinità di problematiche di miglioramento fondiario.
 - 4. Le rilevazioni che i consorzi debbono compiere per addivenire al riordino sono le seguenti:
 - a) interessi collegati ai risultati dell'attività consortile ed al beneficio che da essa sono in grado di trarre le proprietà consorziate;
 - b) piano razionale di disponibilità e distribuzione dell'acqua occorrente ad un determinato comprensorio tenendo conto in particolare dell'ubicazione delle sorgenti, delle prese di acqua e degli impianti irrigui esistenti o da realizzarsi:
 - c) piano di ubicazione delle strade interpoderali e vicinali eseguite o che si intendono eseguire;
 - d) caratteri dell'ambiente fisico, primo fra tutti quello pedologico;
 - e) individuazione delle diverse qualità colturali;
 - f) ricomposizione agraria.

Art. 3 (Procedura)

- 1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra gli enti, la Regione ed i Comuni promuovono un piano finalizzato ad impostare organicamente il riordino dei consorzi negli ambiti territoriali di competenza comunale o intercomunale nel caso di quei consorzi che hanno il territorio in più comuni.
- 2. Il piano comprende gli indirizzi ed i criteri finalizzati al riordino territoriale ed in particolare all'obiettivo di addivenire, laddove possibile, alla costituzione di un unico consorzio a scala comunale.
- 3. Qualora non sia possibile addivenire alla costituzione di un consorzio a scala comunale, si deve comunque dare corso ad un riordino dell'attuale situazione mediante accorpamento di quei consorzi di miglioramento fondiario aventi modeste dimensioni territoriali.
- 4. I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo la ubicazione dei loro fondi.
- 5. I consorzi interessati inviano al Presidente della Regione le proprie proposte di delimitazione indicando la sussistenza delle condizioni elencate al precedente articolo 2.
- 6. L'assessorato competente in materia di consorzi interpella i Comuni interessati i quali, entro sessanta giorni, sono tenuti a fare pervenire le proprie osservazioni. Assieme ad essi convoca in riunioni preliminari i consorzi esistenti compresi nei Comuni interessati.
- 7. In seguito al risultato delle consultazioni, i consorzi trasmettono all'assessorato dell'agricoltura la documentazione ai termini e per gli effetti del r.d. 215/1933.
- 8. In mancanza di iniziativa da parte dei consorzi esistenti ed in mancanza del piano, l'assessorato dell'agricoltura e risorse naturali, sentiti i propri uffici tecnici ed acquisito il parere dei Comuni interessati, presenta le proposte ai consorzi e verifica se vi è l'assenso degli utenti che rappresentino almeno la maggioranza della superficie di ciascun consorzio.

Art. 4 (Consorzi interregionali)

1. Per effetto dell'articolo 73 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, i poteri di istituzione, fusione, soppressione e modificazione degli statuti dei consorzi di miglioramento fondiario di cui all'articolo 62, 1° comma, regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ove si tratti di consorzi interregionali ricadenti in parte nel territorio di una regione a statuto speciale, debbono ritenersi compresi nelle attribuzioni in materia rimaste agli organi statali.

Art. 5 (Sovrapposizione territoriale)

- 1. Su ciascun comprensorio di miglioramento fondiario opera un solo consorzio di miglioramento fondiario con riconoscimento giuridico di cui al r.d. 215/1933 ed è vietata l'esistenza di consorzi di miglioramento fondiario con comprensori parzialmente o totalmente coincidenti.
- 2. I consorzi irrigui aventi come scopo esclusivo la manutenzione e l'esercizio delle opere necessarie per il convoglio delle acque dalle singole prese ai terreni irrigati che hanno sovrapposizione di immobili con consorzi di miglioramento fondiario debbono definire con apposita convenzione le rispettive zone di competenza nel rispetto dei criteri dell'organicità, funzionalità ed economicità della gestione.

Art. 6

(Estinzione dei consorzi e norme per il personale ed il patrimonio dei consorzi soppressi)

1. Per lo scioglimento dell'ente occorre una deliberazione dell'assemblea generale dei consorziati.

- 2. Per la validità del deliberato, occorre che la proposta per l'estinzione dell'ente consortile riporti l'adesione della maggioranza numerica dei presenti all'assemblea e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del consorzio. Se nel periodo di venti giorni di pubblicazione della deliberazione all'albo pretorio o consorziale ove esista, vengano fatte opposizioni, l'assemblea generale nuovamente convocata deve deliberare con l'adesione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del territorio compreso nel perimetro.
- 3. Il provvedimento definitivo di estinzione di un consorzio di miglioramento fondiario costituito con la procedura prevista dal r.d. 215/1933 è assunto con decreto del Presidente della Regione.
- 4. I beni dell'ente soppresso sono devoluti mediante deliberazione dell'assemblea generale al consorzio incorporante in conformità delle deliberazioni dell'assemblea che dispongono inoltre la destinazione del personale di ruolo, di quello assunto a tempo indeterminato o determinato in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi.
- 5. Il consorzio di miglioramento fondiario incorporante delibera l'accettazione nel proprio patrimonio dei beni trasferiti dal consorzio assorbito mediante deliberazione dell'assemblea generale.

Art. 7 (Costituzione su iniziativa degli interessati)

1. Nei territori ove non esistono consorzi di miglioramento fondiario, qualunque interessato può promuovere la costituzione, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, presentando al Presidente della Regione la documentazione indicata all'articolo 17 della presente deliberazione.

Art. 8 (Inamissibilità del recesso)

1. L'inammissibilità del recesso nei consorzi di miglioramento fondiario si ricava, in linea di principio, dall'art. 55, comma 1° del r.d. 215/1933 in quanto l'efficacia del vincolo consortile investe, al momento della costituzione, anche le minoranze dissenzienti e assenti.

CAPO II CONTENUTI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA FUSIONE, INCORPORAZIONE, RIPERIMETRAZIONE, COSTITUZIONE

Art. 9 (Fusione vera e propria)

- 1. I consorzi di miglioramento fondiario possono fondersi tra loro.
- 2. La fusione si rende opportuna, principalmente, quando siano in passato esistiti in un comprensorio diversi consorzi che abbiano avuto distinti interessi e questi interessi abbiano, con il tempo, subito un affievolimento.
- 3. I consorzi di miglioramento fondiario vengono estinti come persone giuridiche e passano di fatto a costituire un ente nuovo che viene, in tale occasione, costituito.
 - 4. Le funzioni ed i patrimoni degli enti soggetti a fusione vengono riuniti.
- 5. I consorzi di miglioramento fondiario indicano in una deliberazione assembleare le modalità della congiunzione delle personalità giuridiche e della successione nelle funzioni istituzionali e nei rapporti di diritto privato (diritti di proprietà e rapporti obbligatori attivi e passivi, tra cui i rapporti con i lavoratori dipendenti).

- 6. I consorzi deliberano sullo statuto del nuovo ente consortile e sulla nomina della deputazione amministrativa.
 - 7. Il Presidente della Regione riconosce la costituzione del nuovo ente.

Art. 10 (Fusione *minus plena*)

- 1. Nella fusione *minus plena*, gli enti vengono soppressi e l'amministrazione affidata ad un nuovo ente consorziale con territorio diviso in comprensori.
- 2. I consorzi di miglioramento fondiario hanno facoltà di attuare gestioni separate, quanti sono i perimetri dei consorzi fusi.

Art. 11 (Modalità dell'istituto della fusione)

- 1. I consorzi di miglioramento fondiario devono seguire la prassi di seguito indicata:
 - a) Le assemblee generali dei consorzi interessati deliberano:
 - la proposta di fusione in un unico ente;
 - le eventuali modalità della fusione;
 - il mandato al relativo Presidente di provvedere a quanto necessario per il buon fine del deliberato;
 - la nomina degli amministratori che provvedano all'unificazione degli uffici e delle gestioni, all'adozione di un nuovo statuto ed all'indizione delle prime elezioni del nuovo consorzio;
 - l'estinzione degli enti;
 - la successione dei beni, la successione nelle funzioni istituzionali e nei rapporti di diritto privato (diritti di proprietà e rapporti obbligatori attivi e passivi, tra cui i rapporti con il personale).
 - b) I presidenti dei consorzi interessati presentano al Presidente della Regione istanza tendente ad ottenere l'approvazione della proposta di fusione. L'istanza è corredata dalla cartografia particellare relativa al nuovo territorio consorziale (dato dall'unione dei perimetri preesistenti), dall'elenco generale dei proprietari quali risultano dal catasto con l'indicazione superficiale dei fondi consorziali, dalla relazione sommaria sui fini che il nuovo ente si propone di conseguire e dalle deliberazioni assembleari di cui alla lettera precedente.
 - c) Il Presidente della Regione ordina che gli atti relativi alla fusione siano depositati nei Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, restandovi per il periodo fissato dalla legge durante il quale gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.
 - d) Scaduti i termini fissati dal suddetto decreto, il Presidente della Regione dispone la fusione dei consorzi e le modalità della fusione, decide sui reclami, riconosce giuridicamente il nuovo ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, dispone l'estinzione dei consorzi nonché nomina l'organo straordinario scelto tra gli amministratori dei consorzi coinvolti nella fusione che provveda alla unificazione degli uffici e delle gestioni, all'adozione di un nuovo statuto e all'indizione delle prime elezioni del nuovo consorzio.
 - e) Questo organo straordinario formula il disegno di statuto e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea del consorzio derivato dalla fusione. L'assessore regionale all'agricoltura e risorse naturali provvede all'approvazione definitiva dello statuto.

f) Il procedimento di fusione può dirsi concluso con l'insediamento dei nuovi organi consorziali eletti.

Art. 12 (Incorporazione)

- 1. I consorzi di miglioramento fondiario possono avvalersi dell'istituto dell'incorporazione che si attua mediante aggregazione di un ente ad un altro ente preesistente.
- 2. Il consorzio aggregato si estingue, mentre l'altro che rimane in vita succede in tutti i rapporti che al primo facevano capo.
- 3. Solamente un consorzio conserva inalterata la propria personalità giuridica, assorbendo le funzioni e il patrimonio dell'altro consorzio che viene ad estinguersi.

Art. 13 (Modalità dell'istituto dell'incorporazione)

- 1. I consorzi di miglioramento fondiario devono seguire la prassi di seguito indicata:
 - a) Le assemblee generali dei consorzi interessati deliberano:
 - la proposta di incorporazione mediante aggregazione ad un altro ente;
 - le eventuali modalità della incorporazione;
 - il mandato al relativo Presidente di provvedere a quanto necessario per il buon fine del deliberato:
 - la nomina degli amministratori che provvedano all'incorporazione degli uffici e delle gestioni, alla modifica dello statuto del consorzio incorporante ed all'indizione delle prime elezioni del consorzio;
 - l'estinzione degli enti incorporati;
 - la successione dei beni, la successione delle funzioni istituzionali e nei rapporti di diritto privato (diritti di proprietà e rapporti obbligatori attivi e passivi, tra cui i rapporti con il personale).
 - b) I presidenti dei consorzi interessati presentano al Presidente della Regione istanza tendente ad ottenere l'approvazione della proposta di incorporazione. L'istanza è corredata dalla cartografia particellare relativa al nuovo territorio consorziale (dato dall'unione dei perimetri preesistenti), dall'elenco generale dei proprietari quali risultano dal catasto con l'indicazione superficiale dei fondi consorziali, dalla relazione sommaria sui fini che il nuovo ente si propone di conseguire e dalle deliberazioni assembleari di cui alla lettera precedente.
 - c) Il Presidente della Regione ordina che gli atti relativi alla incorporazione siano depositati nei Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, restandovi per il periodo fissato dalla legge durante il quale gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.
 - d) Scaduti i termini fissati dal suddetto decreto, il Presidente della Regione riconosce giuridicamente l'incorporazione, ne approva le modalità, decide sui reclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, dispone l'estinzione dei consorzi incorporati nonché nomina l'organo straordinario scelto tra gli amministratori dei consorzi coinvolti nella fusione per incorporazione che provveda alla unificazione degli uffici e delle gestioni, all'adozione di un nuovo statuto e all'indizione delle prime elezioni del nuovo consorzio.

- e) Questo organo straordinario formula il disegno di statuto e convoca l'assemblea del consorzio derivato dall'incorporazione affinché venga deliberato. Lo statuto è in seguito sottoposto all'approvazione dell'assessore regionale all'agricoltura e risorse naturali.
- f) Il procedimento di incorporazione può dirsi concluso con l'insediamento dei nuovi organi consorziali eletti.

Art. 14 (Riperimetrazione mediante inclusione di nuove particelle)

1. Esistendo consorzi di miglioramento fondiario e proprietari che non siano aggregati ad essi, gli interessati hanno diritto di richiedere di far parte del consorzio e possono promuovere la riperimetrazione del consorzio con inclusione delle loro proprietà.

Art. 15 (Modalità dell'istituto della riperimetrazione)

- 1. La prassi da seguire è indicata come appresso:
 - a) L'assessorato dell'agricoltura e risorse naturali procede al controllo della seguente documentazione:
 - domanda di riconoscimento giuridico della nuova perimetrazione;
 - verbale di deliberazione dell'assemblea generale recante approvazione della nuova perimetrazione e modificazione degli articoli relativi alla descrizione del comprensorio;
 - elenco delle proprietà interessate dalla riperimetrazione;
 - relazione sommaria sugli scopi dell'ampliamento stesso, sui vantaggi conseguibili e sulle opere da eseguire;
 - planimetria particellare dalla quale risulti l'indicazione del perimetro consorziale originario e della proposta di ampliamento.
 - b) Il Presidente della Regione ordina con proprio decreto la pubblicazione degli atti relativi all'ampliamento dell'ente ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 individuando, tra l'altro, il termine di pubblicazione di giorni venti entro il quale promuovere eventuali opposizioni e reclami.
 - c) Il Presidente della Regione, preso atto delle avvenute pubblicazioni e valutati gli eventuali ricorsi od opposizioni promosse da interessati, procede all'accoglimento o al rigetto dei predetti ricorsi e promuove il decreto di riperimetrazione.
- 2. Il consorzio di miglioramento fondiario è tenuto a dare pubblicizzazione a tutti i proprietari interessati della proposta di ampliamento.
 - 3. La superficie dei terreni dell'ampliamento non può essere inferiore a due ettari.
- 4. È altresì tenuto ad accertare la disponibilità dei proprietari interessati dalla proposta di ampliamento, in rappresentanza di almeno il 50% della nuova superficie, ad essere ricompresi nel perimetro del consorzio.

Art. 16 (Costituzione)

- 1. I consorzi di miglioramento fondiario sono costituiti in base alle norme sulla bonifica integrale ai sensi del titolo V, capo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
- 2. Qualunque interessato può promuovere la costituzione di un consorzio presentando al Presidente della Regione la relativa proposta.

Art. 17 (Modalità dell'istituto della costituzione)

- 1. Per la costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario occorre seguire il procedimento previsto dal r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 e dal regolamento 8 maggio 1904, n. 368 il quale, pur essendo di data anteriore al citato decreto legislativo, è concordemente ritenuto ancora in vigore in quella parte che non è in contrasto con le disposizioni legislative sopravvenute:
 - a) I rappresentanti di un gruppo di interessati alla costituzione del consorzio, costituitosi in Comitato promotore, promuove istanza al Presidente della Regione per la costituzione di un consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'eventuale approvazione dello statuto. Tale istanza deve corredarsi: dell'elenco dei proprietari che avendo immobili nel territorio sono chiamati a far parte del consorzio; di una relazione illustrativa dei fini che il consorzio si propone di conseguire; di una planimetria particellare del comprensorio consorziale; dello schema dello statuto del nuovo ente;
 - b) Il Presidente della Regione ordina con decreto la pubblicazione degli atti di costituzione dell'ente, ai sensi del r.d. 368/1904 e del r.d. 215/1933, individuando, tra l'altro, sia il termine di pubblicazione di giorni venti entro il quale possono essere presentati eventuali opposizioni o reclami da parte di interessati, sia la data di convocazione dell'assemblea di costituzione composta dai proprietari dei fondi da consorziare o da loro rappresentanti, la quale deve essere presieduta da un delegato del Presidente della Regione;
 - c) La pubblica amministrazione redige verbale della predetta assemblea generale dei proprietari indetta per deliberare sulla costituzione del Consorzio, sull'approvazione dello statuto e sulla nomina dei componenti la deputazione provvisoria. Dal verbale deve apparire, tra l'altro, l'esito favorevole o sfavorevole alla proposta di costituzione dell'ente;
 - d) Il Presidente della Regione, con manifesto, dà notizia del deposito del verbale dell'adunanza e degli atti presso i Comuni interessati;
 - e) Il Presidente della Regione provvede con proprio decreto al riconoscimento dell'ente, decidendo sui reclami;
 - f) Lo statuto è sottoposto all'approvazione dell'assessore all'agricoltura e risorse naturali che ha facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 (Modifica d'ufficio)

- 1. Si richiama espressamente la sentenza della Corte suprema del 3 aprile 1940, n. 189 secondo la quale il potere di modifica d'ufficio, attribuito al Governo dall'art. 62 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 per i consorzi di bonifica già costituiti, ed esteso, per esplicito richiamo fattone nell'art. 71 ai consorzi di miglioramento fondiario, può trovare applicazione anche al momento della costituzione di detti consorzi.
- 2. In base ai poteri attribuiti alla Regione Valle d'Aosta, questo compito spetta agli organi dell'amministrazione regionale.